

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI COURMAYEUR

STATUTO



Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 101 del 20.12.2001
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 71 del 30.11.2012
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 11.09.2013
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28.06.2017
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 30.09.2020 adottata dal Commissario
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 29.12.2020

Titolo I	Disposizioni generali	(articoli da 1 a 9)
Titolo II	Organi di governo	(articoli da 10 a 30)
Titolo III	Uffici del Comune	(articoli da 31 a 39)
Titolo IV	Servizi	(articolo 40)
Titolo V	Ordinamento finanziario-contabile	(articolo 41)
Titolo VI	Organizzazione territoriale e forme associative	(articoli da 42 a 44)
Titolo VII	Istituti di partecipazione e di democrazia diretta	(articoli da 45 a 57)
Titolo VIII	Funzione normativa	(articoli da 58 a 59)
Titolo IX	Difensore civico	(articolo 60)
Titolo X	Norme transitorie e finali	(articoli da 61 a 62)
ALLEGATO A - Bozzetto e descrizione dello stemma		
ALLEGATO B - Bozzetto e descrizione del gonfalone		

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti

1. Il presente Statuto è adottato in conformità alla L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto regionale), della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, della L.R. 9 febbraio 1995 n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali) e della L.R. 6 agosto 2014 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

Art. 2

Principi fondamentali

1. La comunità di Courmayeur è organizzata nel proprio Comune: ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e l'immagine, attesta benemerienze e riconoscimenti secondo i principi del diritto europeo, della Costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, della trasparenza, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'Amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e del livello gestionale dell'Unité des Communes rispetto a quello comunale.

5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede secondo le sue competenze alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.

6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, l'Unité des Communes e gli altri Comuni.

8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente Statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

10. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

11. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l'Unité des Communes e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3 **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi del diritto europeo, della Costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali storicamente caratterizzate dai rapporti transfrontalieri.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.

4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
- e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
- f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
- g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Regione;
- h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.

5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4 **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e della Carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono fondati sui principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.

4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre Regioni, dell'Unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54, la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente Statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5 Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità di Courmayeur/*Creméyeui* (in franco-provenzale) e denominate Dolonne/*Dolénna*, Entrèves/*Éntréve*, La Palud/*La Palù*, Villair Dessous/*Lo Velé-Dézó*, Villair Dessus/*Lo Velé-Damón*, Larzey/*Lo Lazèi*, Entrelevie/*Éntrelvie*, La Villette/*La Veletta*, La Saxe/*La Saha* costituiscono la circoscrizione del Comune.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 209,65 e confina con i Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Pré-Saint-Didier, Morgex, La Thuile, La Salle, Chamonix-Mont-Blanc, Les-Houches, Saint-Gervais-Les Bains, Les Contamines-Montjoie, Bourg-Saint-Maurice, Orsières.

Art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Courmayeur, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e distintivo, bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Courmayeur nonché con lo stemma approvato con decreto del Capo del Governo n. 10 agosto 1928, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub A.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 27/12/91 n. 658, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.

3. Nelle ricorrenze previste dalla legge, la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.

4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

4bis. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma comunale.

5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.

4. Gli impiegati comunali hanno l'obbligo di rispondere nella lingua, italiana o francese, in cui i cittadini formulano le loro istanze.

5. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

6. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un Consigliere o di un Assessore.

Art. 9

Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Sindaco ed il Vicesindaco, il Consiglio, la Giunta.

2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11

Consiglio comunale e Presidente

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune.

2. All'inizio della legislatura il Sindaco presenta al Consiglio il proprio programma amministrativo. Tale documento costituisce il principale atto di indirizzo dell'azione politico-amministrativa del Comune ed il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.

5. Il Sindaco presiede il Consiglio.

Egli può proporre l'elezione di un Presidente del Consiglio con le seguenti modalità e caratteristiche:

- a) elezione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, tra i componenti del Consiglio comunale
- b) la carica ha efficacia dalla seduta successiva all'elezione e dura per l'intero mandato elettorale
- c) il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti
- d) in caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Sindaco
- e) eventuali dimissioni devono essere presentate congiuntamente al Consiglio ed al Sindaco e sono immediatamente esecutive.

6. I Consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

7. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e mozioni di sfiducia.

8. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

Art. 12 Competenze del Consiglio

1. Oltre alle competenze attribuitegli in modo inderogabile dalla L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti:

- a) i regolamenti comunali ad esclusione di quelli riconosciuti di competenza della Giunta comunale;
- b) i piani, i programmi ed i progetti in fase preliminare, le loro variazioni e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie;
- c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) ¹;
- f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
- g) la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

¹ lettera abrogata con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 30.09.2020 adottata dal Commissario

- h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- i) ²;
- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) l'istituzione e la nomina della Commissione edilizia;
- l) gli statuti delle aziende e delle società a partecipazione pubblica;
- m) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
- n) i pareri sugli statuti delle consorzierie;
- o) la nomina del Revisore dei conti;
- p) indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

Art. 13

Adunanze e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.

2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio finanziario successivo.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai Consiglieri per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta; ai fini del rispetto del termine non si considera il giorno della consegna. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 1/5 dei Consiglieri o del 20% degli elettori.

6. Nel caso in cui 1/5 dei Consiglieri assegnati o il 20% degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento interno stabilisce:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
- c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;

² lettera abrogata con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 30.09.2020 adottata dal Commissario

- e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
- f) la presentazione di interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
- g) l'organizzazione dei lavori;
- h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
- i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.

3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'articolo 8 commi 3, 4 e 5.

4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.

7. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.

8.³

9.⁴

Art. 15 Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli Consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

4. Salvo diversa disposizione regolamentare o salvo il caso di urgenza, il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 2 giorni feriali prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse; ai fini del rispetto del termine non si considera il giorno di deposito.

³ *Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29/12/2020*

⁴ *Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29/12/2020*

Art. 17 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri. Si possono costituire gruppi consiliari formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale. Tale facoltà è comunque assicurata nel caso in cui, all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio, vi sia un solo Consigliere eletto nella lista.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento del Consiglio disciplina la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, determinandone le competenze ed i poteri.

2. Salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio, le sedute delle commissioni sono pubbliche.

Art. 19 **Giunta comunale**

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politici e amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 20 **Nomina della Giunta**

1. La Giunta Comunale, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal Sindaco con proprio provvedimento scritto, tra i componenti del Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge.

2. Il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio comunale durante la prima seduta successiva alle elezioni.

Art. 21 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.

2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, degli organi di decentramento, del Segretario

dell'ente locale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo Statuto.

4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

- a) in occasione della presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi riferisce al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
- c) approva progetti definitivi e esecutivi, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
- d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonché, se previsti in atti del Consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisti, alienazioni, permuta e concessioni di durata superiore ai nove anni;
- f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- g) esercita, fatte salve le competenze in materia del Sindaco, funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione al Comune;
- h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
- k) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di 3 assessori, ad invarianza della spesa e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziario. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.

2. Nella composizione della Giunta deve essere garantita, ai sensi di legge, la rappresentanza di entrambi i generi.

3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più assessori.

4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, entro trenta giorni.

5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23 **Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di entrambi la Giunta è presieduta da un Assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è comunicata dal Sindaco al Consiglio e l'Assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Art. 24 **Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, presta giuramento pronunciando la seguente formula "*Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico*".
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di Ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25 **Competenze amministrative del Sindaco**

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale o dai regolamenti;

- c) presiede il Consiglio, salvo il caso di nomina del Presidente del Consiglio cui all'art. 11 comma 5, e la Giunta comunale;
- d) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori all'uopo delegati;
- f) nomina e revoca il Segretario dell'ente locale con le modalità previste dalla legge regionale;
- g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario dell'ente locale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli Assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
- k) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti di sua competenza o aventi una discrezionalità di tipo politico;
- l) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
- m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;
- n) nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, stipula i contratti rogati dal Segretario dell'ente locale;
- o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 48, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle Amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
- r) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
- s) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
- t) seguendo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina e designa i rappresentanti del Comune.

2. Le attribuzioni del Sindaco, quale Ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.

3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

4. Il Sindaco ha la facoltà di delega di funzioni proprie al Vicesindaco e agli Assessori ai sensi dell'art. 26 comma 8bis l.r. 54/1998.

Art. 26

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario dell'ente locale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le società, le associazioni dei Comuni, le istituzioni di cui l'ente fa parte, tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni appartenenti all'ente e società a cui esso partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27 **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello Statuto.

Art. 28 **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento avanti al Consiglio nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 29 **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco**

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco si applica la legge regionale.

Art. 30 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, al Vicesindaco e ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente, il Sindaco attribuisce agli Assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3. Il Sindaco può revocare le deleghe attribuite o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche o revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

Art. 31 Segretario dell'ente locale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito Albo regionale.

2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.

3. Al Segretario dell'ente locale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri d'iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco.

5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale.

6. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del Segretario dell'ente locale.

Art. 32 Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario dell'ente locale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.

2. Al Segretario dell'ente locale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, ed in particolare:

- a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla Giunta;
- c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
- d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
- e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
- f) atti di amministrazione e di gestione del personale;

- g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
- h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- i) autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- j) atti di gestione finanziaria, in genere compresi gli impegni di spesa;
- k) presidenza delle commissioni di gara;
- l) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
- m) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale cui sono preposti.

Art. 33

Competenze consultive del Segretario e dei responsabili dei servizi

1. Il Segretario dell'ente locale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai Consiglieri ed agli Assessori.
3. Il Segretario dell'ente locale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
4. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle loro competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario

1. Il Segretario dell'ente locale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35

Competenze di legalità e garanzia del Segretario

1. Il Segretario dell'ente locale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. ⁵.
3. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune, tale funzione può essere delegata a uno o più dipendenti.

⁵ comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 30.09.2020 adottata dal Commissario

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:

- a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
- b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
- d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
- f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente Statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 37

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 38

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 39

Albo pretorio on-line

1. Nel sito istituzionale del Comune è predisposta un'apposita sezione destinata all'Albo pretorio on-line per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico ai sensi della normativa vigente, dello statuto e dei regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 40 Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi, anche in forma associata, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 2014 n. 6.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.

3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 41 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal regolamento di contabilità.

2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di Comuni e gli accordi di programma.

3. Il consiglio comunale è competente a deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici o altri soggetti, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni, servizi e progetti di sviluppo.

4. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 43 **Unité des Communes**

1. Fa parte della Giunta dell'Unité des Communes il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo può essere delegato il Vicesindaco nella singola seduta.

2. L'art. 16 della l.r. 6/2014 stabilisce le funzioni e i servizi comunali che devono obbligatoriamente essere affidati all'Unité des Communes.

3. Il Consiglio comunale può deliberare lo svolgimento in forma associata attraverso l'Unité des Communes di ulteriori funzioni e servizi di competenza comunale, che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni e che non rientrano tra le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata per il tramite del CELVA, del Comune di Aosta e dell'Amministrazione regionale a norma degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 6/2014.

4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce - se del caso - anche la modalità del trasferimento del personale.

5. La convenzione di cui al comma 4 viene approvata dalla Giunta comunale e comunicata al Consiglio comunale.

6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l'Unité des Communes, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie per l'esercizio di tali funzioni.

7. Con convenzione di cui al comma 4 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 44 **Consorterie**

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.

2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14.

3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14.

5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 45

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Comune prevede, mediante regolamenti, forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi.

3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

4. Nei procedimenti relativi all'adozione degli atti fondamentali del Comune, così come individuati dal regolamento sui procedimenti amministrativi, sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.

6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 46

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. Le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco o su proposta di 1/5 dei Consiglieri o del 15% degli elettori, entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tale caso, il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione è pari al 15% degli elettori residenti nella relativa parte specifica del territorio comunale.

Art. 47

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti e dai regolamenti comunali.

3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminata natura lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti di sua competenza, o aventi una discrezionalità di tipo politico.

Art. 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 49

Petizioni

1. I residenti e i non residenti nel comune, di età maggiore ai 14 anni, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.

2. La petizione deve avere forma scritta. Essa deve riportare: il testo della richiesta che si intende presentare al Comune e la data di inizio della raccolta firme, accompagnati dal nome e cognome, data di nascita, indirizzo e firma dei richiedenti l'intervento.

3. La petizione deve essere presentata al Sindaco, che, dopo la pubblicazione nell'Albo pretorio on-line di copia del testo della petizione integrata dal numero dei firmatari, provvederà a proporla all'organo competente.

4. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

5. In difetto ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

6. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 50

Proposte

1. Il 15% degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario dell'ente locale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. La decisione assunta in difformità dal contenuto della proposta popolare deve essere adeguatamente motivata.

5. Entro 90 giorni dalla presentazione della proposta, l'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 51 **Associazioni**

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Art. 52 **Partecipazione a commissioni**

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Art. 53 **Referendum**

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.

2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.

4. Il referendum può essere promosso:

a) dalla Giunta comunale;

b) dal 50% - 1 dei Consiglieri comunali nel caso di referendum abrogativo e dal 50% + 1 nel caso di referendum propositivo e consultivo;

c) dal 25% degli elettori.

5. I referendum abrogativi possono essere promossi solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.

6. I referendum propositivi possono essere proposti, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario dell'ente locale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria, solo per l'adozione di atti di competenza della Giunta e del Consiglio.

7. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Segretario dell'ente locale.

8. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.

9. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

10. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.

11. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.

12. I referendum abrogativi sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

13. I referendum consultivi e propositivi sono approvati quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

14. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 54

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

3. Qualora i referendum propositivi siano approvati, entro 20 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, gli organi competenti prendono atto della volontà popolare e deliberano di conseguenza.

Art. 55

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 56

Informazione

1. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

2. L'informazione sugli atti del Comune deve essere esatta, tempestiva e completa, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

3. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

Art. 57

Amministrazione digitale

1. Il cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.

2. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale sistematica, tempestiva, continua, completa, e attraverso tutti i mezzi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente.

3. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.

4. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine, il Comune mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 Statuto e sue modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 25% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 53 e 54.

3. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.

4. Il Comune invia copia dello Statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 59 Regolamenti

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto delle norme statali e regionali e del presente Statuto, il Consiglio comunale delibera i regolamenti di propria competenza.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 49.

3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 53 e 54.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli a tal fine sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

Art. 60

Difensore civico

1. A tutela non giurisdizionale e a generale garanzia dei diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi di cittadini, di stranieri o apolidi residenti o dimoranti nel Comune è prevista, ai sensi dell'art. 42 legge regionale 54/1998 "Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta" l'istituzione di un Difensore civico previa apposita convenzione stipulata tra l'ente e il Consiglio regionale.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 Norme transitorie

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune. Lo Statuto è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 62 Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.

2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE